



CITTA' DI TRANI
Provincia di Barletta Andria Trani

Disposizione Sindacale nr. Generale 8 del 02/02/2022

IL SINDACO

Oggetto: NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE ED ASSEGNAZIONE INCARICHI IN FAVORE DI: AVV. ALESSANDRA RONDINONE

Richiamato il verbale dell'ufficio elettorale centrale in data 08.10.2020 in ragione del quale lo scrivente è stato proclamato Sindaco all'esito delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

Dato atto che per effetto di tale proclamazione è decaduta la giunta comunale in carica e necessita provvedere alla sua ricostituzione, assumendo a riferimento l'articolo 46 del t.u. 267/00, concernente la nomina della giunta comunale, nonché il successivo articolo 47 in tema di composizione del medesimo organo

Visto l'articolo 31 dello statuto comunale, in ragione del quale la giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo di nove assessori dal medesimo nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità

Viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza della quale la composizione della giunta comunale deve rispettare i principi di parità di genere, assicurando che la presenza di ciascuno dei due sessi non sia inferiore al 40% dei componenti, computando a tal fine anche il Sindaco

Tenuto conto che in presenza di previsioni statutarie che pongano solo un limite massimo nella composizione della giunta comunale, peraltro non accompagnato dalla previsione di un numero minimo di componenti, si intende riservata al Sindaco la prerogativa, espressione del suo potere di indirizzo politico, di determinare una composizione dell'organo numericamente anche inferiore al limite massimo

Vista la precedente disposizione sindacale n.1 del 05.01.2022 con la quale sono stati revocati i decreti. Dal 12 al 20 del 17.11.2020, di nomina dei componenti della giunta comunale.

Ritenuto esservi le condizioni per procedere a nuova individuazione dei componenti della giunta comunale, in ragione di 7, oltre al sindaco, riservando a successivi provvedimenti l'eventuale estensione della composizione dell'organo sino al numero massimo di 9 assessori.

Considerato, infatti, che la Giunta Comunale, pur di nomina sindacale, assume come riferimento le forze politiche che costituiscono la maggioranza in seno al Consiglio Comunale, avendo il compito

di collaborare con il Sindaco nella attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo espresso dall'Assise Consiliare. In tale prospettiva il Sindaco è garante della coerenza dell'azione della giunta comunale e della attuazione complessiva del programma di mandato.

Evidenziata la valenza politica del provvedimento di nomina dei componenti la giunta, in ragione del legame fiduciario che lega gli assessori al Sindaco, in ragione della quale devono essere lette le motivazioni innanzi espresse

Visti e richiamati:

- Lo Statuto Comunale ed in particolare gli articoli 31 e seguenti
- il decreto legislativo 267/00 ed in particolare gli articoli 46 e 47
- il decreto legislativo 31.12.2012 n. 235
- il decreto legislativo 08.04.2013 n.39

Tenuto altresì conto delle previsioni della "carta di avviso pubblico", cui il Comune di Trani ha formalmente aderito con deliberazione consiliare n.6 del 26.04.2017 ed in particolare le previsioni di cui all'articolo 19 in tema di nomine

DECRETA

- a. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a. di nominare **l'avv. Alessandra Rondinone**, nata a Barletta il 02.08.1988, quale componente la giunta comunale, attribuendo la carica di Assessore e gli specifici incarichi per le materie di seguito riportate:
Servizi Sociali, politiche giovanili e diritti dell'Infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini, osservatorio sulle barriere architettoniche.
- b. Di precisare che:
 - La nomina avrà decorrenza ed effetti giuridici a decorrere dalla data di accettazione del presente provvedimento, previa acquisizione, da parte dell'assessore nominato, di dichiarazione di possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di ogni altro requisito previsto per legge. Statuto, regolamento o atto avente medesima valenza;
 - L'accettazione della carica comporta gli effetti e determina le incompatibilità di cui all'articolo 64 del t.u. 267/00, nonché i doveri di cui all'articolo 78 del medesimo decreto legislativo, gli obblighi di trasparenza di cui al d.leg.vo 33/2013 e quelli discendenti dal piano di prevenzione della corruzione.
- c. Di notificare il presente atto al soggetto interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, a S.E. PREFETTO B.A.T., al Segretario generale ed ai dirigenti dell'ente, nonché di comunicarlo al Collegio dei Revisori dei Conti.
- d. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Trani, 02/02/2022

IL SINDACO
Avv. Amedeo BOTTARO